

CERTIFICATI PER ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA

Si ricorda in proposito la direttiva regionale (prot. n. 9102/20112 del 17.3.1994).

Attività sportiva non agonistica

Nelle attività sportive non agonistiche si ricomprendono:

- le diverse competizioni fra atleti, finalizzate alla partecipazione a gare e campionati, organizzati dalla società e/o dalle Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI i cui aderenti ai sensi del D.M. 18.2.1984 non sono atleti agonisti;
- quelle esercitate da coloro che partecipano ai Giochi della Gioventù nella fase precedente a quella nazionale;
- tutte le attività fisico-sportive organizzate nell'ambito delle iniziative para-scolastiche, delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, parafiscate o legalmente riconosciute.

Attività ginnico motoria

Detta attività è caratterizzata da esercizi fisici non competitivi, praticabili a prescindere dall'età dei soggetti senza controllo sanitario preventivo obbligatorio, con finalità ludico-ricreative, ginnico-formative, riabilitative e/o rieducative. In questo contesto rientrano corsi di apprendimento o perfezionamento di varie discipline quali il nuoto, la ginnastica per bambini, adulti ed anziani, la ginnastica aerobica, la ginnastica presciistica, l'escursionismo, i corsi di ballo/danza, etc., annotato quanto di seguito precisato per l'attività scolastica.

Considerata la distinzione innanzi indicata e la normativa citata, si sottolinea come la certificazione di idoneità, sia obbligatoria solo per l'attività sportiva non agonistica e per le attività fisico sportiva, organizzate nell'ambito delle iniziative parascolastiche e dei giochi della gioventù.

L'attività sportiva non agonistica che necessita, dunque, della certificazione obbligatoria di idoneità, è caratterizzata:

- da competizioni fra atleti, previa idonea preparazione atletica (finalizzata alla partecipazione a gare);
- da graduatorie e campionati organizzati da società sportive e/o da Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, formalmente riconosciuti dal CONI, a favore di atleti regolarmente iscritti alle società di appartenenza, secondo modalità previste dal CONI stesso e da ogni singola Federazione (es. tessera FISJ con regolare bollino annuale);
- dai campionati studenteschi organizzati tra gli Istituti scolastici, Giochi della gioventù a livello provinciale;
- dalle attività fisico-sportive promosse dagli organi scolastici a favore degli alunni, ricomprendendosi in tal caso anche le attività ludico-ricreative (corsi di nuoto, etc.)
- per la attività innanzi indicata, ai sensi del citato D.M. Sanità, la visita e la conseguente certificazione di idoneità o non idoneità, per l'appunto a favore di coloro i quali non siano considerati atleti agonisti, ai sensi del D.M. Sanità 18.2.1982, vanno considerate compito convenzionale;
- le attività che non rientrano nelle categorie previste da quest'ultimo D.M., non sono soggette ad alcuna visita e certificazione obbligatoria, anche se organizzate da società sportive iscritte al CONI, ma che non trovano esplicitazione in vere e proprie attività sportive non agonistiche, in quanto genericamente ludico-ginniche. Nel caso dagli organizzatori ne fosse rilevata l'opportunità, la certificazione medica è da considerarsi non convenzionale (cioè a pagamento).